

OGGETTO: risposta quesito relativo alla possibilità di effettuare sia attività d'impresa che attività libero professionale

Secondo quanto disposto dall'art. 45 delle "Norme di comportamento per l'esercizio autonomo della professione infermieristica " << L'esercizio della libera professione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriali, anche di piccole dimensioni, in nome proprio o in nome altrui. >>

Il divieto espresso dal suddetto art. 45 è motivato dal fatto che l'infermiere libero professionista che esercita anche attività imprenditoriale è esposto al rischio di fallimento dell'attività imprenditoriale i cui effetti coinvolgerebbero anche la sfera professionale, compromettendo lo svolgimento della stessa in maniera corretta e coerente con le norme deontologiche (in riferimento ad esempio alle riserve nell'attività infermieristica libero professionale).

Considerato che ai sensi dell'art. 1 della Legge Fallimentare (L. 267/1942) l'imprenditore agricolo non è soggetto a fallimento, si ritiene che l'attività infermieristica libero professionale e l'attività agricola possono essere esercitate contemporaneamente.

Si evidenzia che l'esercizio delle due attività da parte dello stesso soggetto implica particolari adempimenti fiscali:

- a) non è necessario richiedere una nuova partita IVA;
- b) è obbligatorio mantenere separata la contabilità dell'attività libero professionale da quella dell'attività agricola (art. 36 DPR 633/72);
- c) è obbligatorio comunicare all'Agenzia delle Entrate la nuova attività libero professionale entro 30 giorni dalla data d'inizio della stessa, precisando quale delle due attività sarà la principale ed indicando, nell'apposita casella, l'opzione per la contabilità separata di cui al precedente punto b).